



# Città di SPILIMBERGO

Provincia di PORDENONE

**COPIA**

**N. 48  
del REGISTRO DELIBERE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **"Art. 9 comma 7 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: definizione e approvazione obiettivi di accessibilità per il 2016 al sito web istituzionale e ai relativi servizi erogati".**

<p>L'anno 2016 il giorno 24 del mese di MARZO alle ore 09:00 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale.</p> <p>Intervennero i Signori:</p>		<p>Comunicato ai Capigruppo Consiliari il 25/03/2016</p>
		Presente/Assente
FRANCESCONI Renzo	Sindaco	Presente
SARCINELLI Enrico	Vice Sindaco	Presente
MONGIAT Roberto	Assessore	Presente
LAURORA Luchino	Assessore	Presente
FALCONE Benedetto	Assessore	Presente
DREOSTO Marco	Assessore	Presente
PILLIN Silvano	Assessore Esterno	Presente
<p>Assiste il Vice Segretario BATTISTELLA dott. Ugo.</p> <p>Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza: FRANCESCONI Renzo nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la seguente deliberazione:</p>		

**OGGETTO: "Art. 9 comma 7 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179: definizione e approvazione obiettivi di accessibilità per il 2016 al sito web istituzionale e ai relativi servizi erogati"**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSA:**

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che *"la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione"*.

La Legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle Pubbliche Amministrazioni.

**DATO ATTO che:**

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 apporta alcune modificazioni alla citata legge 9 gennaio 2004, n. 4 e al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

In particolare l'art. 9, rubricato *"Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale"*, del Decreto Legge n. 179/2012 prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi;

Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell'art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle Pubbliche Amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Per quanto riguarda moduli e formulari, l'articolo 57 del Codice dell'Amministrazione Digitale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. Ai sensi del comma 6, lett. e) dell'articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 19 del 12/2/2015 "Approvazione Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione on line di istanze, dichiarazioni e segnalazioni tramite autenticazione digitale di Cittadini e Imprese (comma 3-bis dell'art. 24 del D.L. 90/2014)";

VISTO l'allegato "Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016" redatto ai sensi del citato art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179;

CONSIDERATA l'opportunità di nominare formalmente una persona responsabile dell'accessibilità

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Procedure Informatiche;

Con voti unanimi espressi a termine di legge:

**DELIBERA**

1. Di adottare l'allegato documento "Obiettivi di accessibilità per l'anno 2016" redatto ai sensi del citato art. 9 comma 7 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179.
2. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del documento stesso.

Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:

**DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

@@@@@@@@@@@@

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

*f.to FRANCESCONI Renzo*

**Il Vice Segretario**

*f.to BATTISTELLA dott. Ugo*

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **25/03/2016** al **08/04/2016**.

Addì, **25/03/2016**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*f.to Paola CAZZITTI*

---

## **ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **25/03/2016**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*f.to Paola CAZZITTI*

---

La presente è copia conforme all'originale.

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**

*Paola CAZZITTI*

